



UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

ATTO N° 18 OGGETTO: NICOLAI AMEDEO - L.R. 03.01.1986, n° 1. L.R. 13.03.1988, n° 68.
L.R. 17.12.1996, n° 57, L.R. 27.01.2005, n° 6. Alienazione terreni.
del 6 LUGLIO 2017

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** questo giorno **SEI** del mese di **LUGLIO** alle ore **18,00** nell'Aula consiliare del Comune di Allumiere, si è riunito

IL CONSIGLIO

in adunanza straordinaria di **prima** convocazione, in conseguenza di determinazione del Presidente del **30 giugno 2017**, previa trasmissione degli inviti a tutti i consiglieri.

Procedutosi all'appello nominale risultano rispettivamente presenti ed assenti i signori:

			Presenti	Assenti
VERNACE	Pietro	- Presidente	X	
CIMAROLI	Daniele	- Consigliere	X	
TRAVAGLIATI	Paolo	- Consigliere	X	
SCOCCO	Romina	- Consigliere	X	
MONALDI	Alvaro	- Consigliere	X	
CORVI	Gianluca	- Consigliere	X	
PAPA	Alessandro	- Consigliere	X	
PENNESI	Erasmus	- Consigliere	X	
CANESTRARI	Cristian	- Consigliere		X
REGNANI	Angelo	- Consigliere	X	
SGAMMA	Emiliano	- Consigliere	X	
FRACASSA	Erika	- Consigliere		X
STAMPIGIONI	Martina	- Consigliere		X

E quindi presenti n° 10 assenti n° 3.

Presiede il Sig. **Vernace Pioto**. Assiste il Segretario dott. **Artebani Luigi**.

Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in **prima** convocazione, il Presidente dichiara aperta l'adunanza, nomina scrutatori i consiglieri **Corvi Gianluca, Pennesi Erasmo e Sgamma Emiliano** ed invita i signori consiglieri a procedere alla discussione degli affari posti all'ordine del giorno.

Deliberazione Consiliare n° 18 del 6 Luglio 2017

OGGETTO: NICOLAI AMEDEO. L.R. 03.01.1986, n° 1. L.R. 13.03.1988, n° 68. L.R. 17.12.1996, n° 57, L.R. 27.01.2005, n° 6. Alienazione terreni.

IL RESPONSABILE TECNICO ED IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Visti i pareri richiesti allegati al presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
Vista la propria deliberazione n° 7 adottata nella seduta del 19 aprile 1986, divenuta esecutiva ai sensi di legge;
Vista la propria deliberazione n° 21 del 13 giugno 1989, divenuta esecutiva ai sensi di legge;
Vista la propria deliberazione n° 38 del 13 ottobre 1989, divenuta esecutiva ai sensi di legge;
Vista la legge regionale 3 gennaio 1986, n° 1;
Vista la legge regionale 13 marzo 1988, n° 68;
Vista la legge regionale 17 dicembre 1996, n° 57;
Vista la legge regionale 27 gennaio 2005, n° 6, e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che numerosi utenti, hanno costruito opere edili su aree appartenenti al demanio dell'Ente ed hanno presentato domanda di rilascio della concessione in sanatoria presso il Comune di Allumiere e Tolfa ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n° 47 e successive modifiche ed integrazioni e alla normative vigente in materia di sanatoria di abusi edilizi;
dato atto che:

- a) i terreni sui quali abusivamente si è proceduto alla edificazione hanno acquistato carattere destinazione edificatoria in conformità al P.R.G. del Comune di Allumiere o Tolfa o che avevano acquistato carattere e destinazione edificatoria in conformità al Programma di Fabbricazione o avevano ottenuto licenza di costruzione da parte del Comune prima dell'entrata in vigore degli strumenti urbanistici suddetti o sono sanabili ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia;
- b) gli interessati hanno presentato istanza di alienazione ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n° 1/1986 nel termine indicato al secondo comma dell'articolo medesimo e ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 17 dicembre 1996, n° 57;
- c) sulla base di dette domande il perito incaricato, dott. Egidio Cervoni, ha proceduto alla individuazione dell'area interessata dalla costruzione a suo tempo realizzata abusivamente nonché delle pertinenze ammissibili ai sensi dell'art. 7, comma 3°, della legge n° 47/1985, ed ha, altresì, proceduto alla stima di ciascuna area giusto incarico di cui alla succitata delibera della G.R., n° 3328/1986;
- d) l'articolo 13 della legge regionale n. 6 del 27/01/2005 dà la possibilità di alienare i terreni di uso civico ricadenti in Z.P.S. per i quali sia stata redatta la perizia tecnico estimativa prima della data di entrata in vigore della legge;
- e) la perizia estimativa relativa al presente atto è stata redatta in data antecedente all'entrata in vigore della Z.P.S. come risulta dall'elenco inoltrato dal perito demaniale all'Ente in data 16 febbraio 1991 prot. n° 0206 relativo al corrispettivo richiesto per le prestazioni delle perizie richieste;

Visto l'articolo 1 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 11, che modifica il comma 4 l'art. 8 della L.R. della 1/86 come da ultimo modificato dell'art. 8 della L.R. 6/2005 che cita testualmente: "Non possono essere alienati i terreni di proprietà collettiva di uso civico ricadenti in aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale";

Visto l'articolo 13 della L.R. 6/2005 che cita testualmente: "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano anche alle domande presentate prima della data di entrata in vigore della legge stessa per le quali non sia stata redatta la perizia tecnico-estimativa;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° 700 del 26 settembre 2008, con oggetto: "Rettifica delle delimitazioni delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) Comprensorio Tolfetano Cerite Manziate, ZPS IT6030005 e Monte Romano ZPS IT6010021, designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Modifica deliberazione Giunta regionale n. 651/05".

Considerato che detta Deliberazione è stata pubblicata sul Supplemento ordinario n. 132 al BURL n. 42 del 14.11.2008;

Vista la Determina n° 59 del 21 gennaio 2009 del Direttore del Dipartimento Territorio della Regione Lazio con oggetto: Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici-presa d'atto della

trasmissione alla Unione Europea della rettifica di delimitazioni e della risoluzione di problematiche tecniche relative a Zone di Protezione Speciale (ZPS) del Lazio, adottate con DGR nn. 696, 697, 698, 699, 700 e 701 del 26 settembre 2008;

Considerato che detta Determina è stata pubblicata sul BURL Parte Prima – Parte Seconda n. 4 del 28 gennaio 2009;

Vista la D.D.A. n° 08 del 15 Gennaio 2015 con la quale incaricava il Dott. Agr. Egidio Luciano Cervoni per l'aggiornamento della determinazione del valore dei terreni gravati da uso civico di proprietà della Università Agraria di Allumiere;

Vista la domanda di alienazione presentata dal Sig. Nicolai Bruno, in data 23 Dicembre 1985 con la quale chiede l'alienazione del terreno distinto in catasto terreni del Comune di Allumiere al foglio n° 41 particelle n° 1/p.

Vista la liberatoria per l'Ente, Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà pervenuta all'Ente in data 12 Maggio 2006 prot. N° 0686, presentata dagli eredi di Nicolai Bruno con la quale le Sig.re Nicolai Maria e Loredana concedevano la liberatoria per l'alienazione del terreno di cui sopra al fratello Nicolai Amedeo.

Visto l'atto di aggiornamento presentato dal Sig. Nicolai Amedeo del terreno in suo possesso ricadente in località la Fontanaccia è censito al NCT del Comune di Allumiere al foglio n° 41 particelle 44-45-22 con superficie complessiva di ha 1.01.21. Su detto terreno insistono due unità immobiliari censite al Catasto Fabbricati di cui uno (particella 45) di mq 23 e l'altro (mappale 22) di mq 52;

Vista la perizia tecnico estimativa redatta dal Dott. Agr. Egidio Luciano Cervoni pervenuta all'Ente in data 22 Giugno 2017 prot. n° 0891;

Visto l'art. 8 comma 6 della L.R. 27/01/2006 n° 6;

Visto il parere redatto dallo studio legale dell'Avvocato Pietro Federico in tema di alienazioni di cui alla L.R. n°1/1986 e successive modifiche ed integrazione pervenuta all'Ente in data 20 settembre 2010 prot. n° 1760, che si allega in copia al presente atto sotto la lettera "B";

Ritenuto autorizzare il Presidente a firmare gli atti contrattuali di alienazione;

PROPONGONO

- 1) di alienare al richiedente di cui alla perizia tecnico estimativa aggiornata e redatta dal Dott. Agr. Egidio Luciano Cervoni che si allega al presente atto sotto la lettera "A" l'area indicata ed al prezzo precisato in base alla stima redatta dal perito regionale.
- 2) Le somme ricavate ai sensi dell'art. 24 della Legge n° 1766/1927 *"i proventi alienati dall'alienazione saranno incamerati sul cap. 450/00 - Alienazione beni immobili e diritti reali - capitolo a destinazione vincolata del bilancio di previsione dell'esercizio in corso"*;
- 3) Il Presidente è autorizzato alla firma del contratto di alienazione.--

IL RESPONSABILE TECNICO

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

ED IL CONSIGLIO;

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visti i pareri richiesti e l'attestazione della copertura finanziaria allegati al presente atto ai sensi Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Con votazione resa per alzata di mano dalla quale risulta: consiglieri presenti n° 10, votanti n° 10, favorevoli n° 10, contrari nessuno, astenuti nessuno;

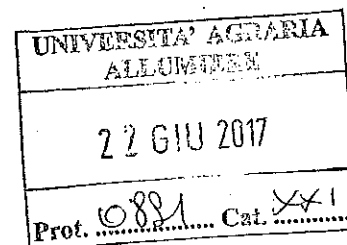
DELIBERA

Di approvare la su indicata proposta facendone proprie le premesse, le motivazioni ed il dispositivo che qui si intendono integralmente riportate.--

UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

ALIENAZIONE DI TERRENO

PRATICA NICOLAI AMEDEO



Perizia del 22/05/2017

PREMESSA –

Per la domanda di alienazione di cui sopra, in relazione all'incarico di Perito Demaniale per la stima delle terre d'uso civico della Università Agraria di Allumiere, il sottoscritto dr. agr. Egidio L. Cervoni (Albo Regionale dei Periti Demaniali n. ord. 163) in data 21/03/2017 procedeva con sopralluogo ai fini della verifica dell'attuale stato dei luoghi unitamente ai soggetti interessati.

E' stata redatta la presente relazione tecnica suddivisa in n. 3 paragrafi.

§ 1.- IDENTIFICAZIONE DELLA DITTA RICHIEDENTE E DEL TERRENO POSSEDUTO

Ditta richiedente	Luogo e data di nascita	C.F.	Residenza
NICOLAI AMEDEO	CIVITAVECCHIA 30/07/1977	NCLMDA77L30C773G	ALLUMIERE

Il terreno posseduto sito nel territorio del Comune di Allumiere Località Fontanaccia è censito in C. T. del Comune di Allumiere al Fg. 41 particelle 44-45-22; sup. complessiva mq 10121. Sul terreno insistono n. 2 fabbricati rurali di cui uno (mapp.45) di mq 23 e l'altro (mapp. 22) di mq 52 (sup. cat. mq 62) .

§ 2.- DESCRIZIONE DEL TERRENO POSSEDUTO E SOVRASTANTI FABBRICATI

Il fondo è distante dal centro urbano di Allumiere 7 Km circa. L'accesso è discreto: il terreno è raggiungibile percorrendo per 1,5 Km circa Via Braccianese Claudia, indi per 0,5 Km circa la strada per la loc. "La Bianca", infine per 5 Km circa la strada comunale asfaltata denominata "La Fontanaccia" che conduce alla Fontana della Villa Romana.

Giacitura in piano per il 40% e in medio pendio verso Sud per il restante 60%. Terreno di medio impasto tendenzialmente argilloso, investito a pascolo per il 70% circa e a pascolo cespugliato (con prevalenza di soggetti Spartium Junceum) per il restante 30% circa. Il fondo è recintato con pali di castagno a 5 fili.

Il fabbricato (mapp. 45) ha struttura e copertura in lamiera metallica ed è censito come F/6 (fabbricato in attesa di dichiarazione), l'altro (part. 22) è censito come C/6 ed è in blocchetti di tufo e copertura a tetto con tegole

Destinazione area nel PRG: E agricola. L'area risulta sottoposta a vincolo idrogeologico e ricompresa in zona ZPS denominata "Comprensorio Tolfetano Cerrite Manziate cod. IT6030005. Il terreno infine ricade in "Area di attenzione per pericolo di frana e inondazione"

Stato urbanistico: Fabbricato rurale (part. 45) Fabbricato ante '67 (autocertificazione del 18/01/2017)

Fabbricato rurale (part. 22) Attestazione comunale alla suscettibilità di sanatoria prot. 1126 del 10/02/2017

§ 3.- VALUTAZIONE

Si premette che per lo svolgimento dei compiti affidati al Perito Demaniale non si applicano le logiche dell'Estimo ordinario congeniali alla valutazione di beni in una libera contrattazione ma quelle dell'Estimo legale (normativa in materia di usi civici). L'alienazione infatti è operazione di interesse pubblico finalizzata alla sistemazione degli usi civici con obiettivo di giungere alla sanatoria di abusi su terre del Demanio civico, con vincolo di destinazione (art.24, Legge n°1766/'27). Le Università Agrarie non possono disporre del ricavato della vendita che non essendo disponibile è vincolato alla esecuzione di opere di pubblico interesse e pertanto non genera reddito così come ha ribadito l'art. 5 della L.R. 1/86 e l'art. 8 bis della L.R. 6/05.

Il criterio estimativo tiene conto sia di quanto disposto dall'art. 8 L.R. 1/86, dall'art. 6 DLGS 228/2000, dagli artt. 936-2041 c.c. sia di quanto previsto dallo Statuto della Università Agraria di Allumiere che autorizza gli utenti ad eseguire opere di miglioramento fondiario e pertanto dal lato tecnico si ritiene congruo non tenere conto - nella stima - dei manufatti e delle altre opere (miglioramenti fondiari) eseguite a cura e spese dei medesimi soggetti utenti beneficiari dell'atto di alienazione. Per quanto concerne il procedimento di stima ci si permette rimandare agli elaborati di carattere generale consegnati all'Ente gestore. Il criterio univoco consente di garantire omogeneità nei valori tenuto conto delle oggettive diversità dei singoli fondi, pur affermando il principio dei necessari aggiornamenti sia dei valori (nel tempo) sia della verifica dell'attuale stato dei luoghi a conferma del requisito di alienabilità.

Avendo come riferimento il vincolo del peculiare quesito connesso alla materia degli usi civici, ci si è richiamati alle metodologie illustrate nei principali Trattati della dottrina estimativa, sono stati elaborati i dati economici ricavati dai Listini Ufficiali e i dati di fatto rilevati nel corso del sopralluogo. Si è tenuto conto delle specifiche condizioni intrinseche ed estrinseche (comodi specifici del fondo de quo, estensione, destinazione di Piano e ubicazione) addizionando a tale valore un quantum connesso alle cubature edificate o edificabili che scaturisce dall'aspetto economico del valore di trasformazione pari alla differenza fra più probabile valore di mercato del cespite (area+fabbricato) e più probabile costo di costruzione del fabbricato. Nel merito della scelta del procedimento estimativo per il calcolo dell'incremento di valore indotto dalla edificazione del fabbricato, si ribadisce dunque il criterio di stima illustrato nella citata Relazione Generale. Infatti l'aspetto economico del "valore di trasformazione" è il "più pertinente alla fattispecie" per i seguenti motivi: 1) Sussiste una trasformazione già avvenuta del terreno che è l'edificazione sullo stesso di un fabbricato da parte dell'occupatore unico acquirente (speciale) del terreno; 2) L'alienazione all'unico acquirente possibile esclude l'eventualità di vendita in regime di mercato aperto a una vasta platea di probabili acquirenti in grado di creare le condizioni dell'incontro fra domanda e offerta con formazione di un prezzo di equilibrio; 3) Non c'è nell'ambito del piccolo Comune di Allumiere un sufficiente numero di dati sui prezzi di beni simili in grado di poter dare luogo a una stima sintetico-comparativa attendibile; 4) Solo il valore di trasformazione può consentire di calibrare il massimo valore possibile del terreno edificato. Peraltro i motivi 3-4 sono indicati come requisiti alla applicazione del valore di trasformazione dal Trattato "Corso di



COMUNE DI ALLUMIERE

SETTORE USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Piazza della Repubblica 39 - 00051 Allumiere (Rm)
tel 0766-96010 int 4 - email allumiere.urbanistica@gmail.com



CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

N. certificato

Prot. n. 4022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la richiesta del sig. Amedeo Nicolai nato a Civitavecchia (Rm) il 30.07.1977 C.F. NCLMDA77L30C773G, per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18 della legge 28.2.1985, n. 47 relativo alle particelle n. 22 - 44 e 45 del foglio 41;

Visto il Piano Regolatore Generale vigente nel Comune di Allumiere approvato con delibera della Giunta Regionale n. 389 del 06.08.2012;

Vista la deliberazione della G.R. n. 4472 del 30.7.99 con oggetto "Approvazione del testo coordinato delle norme tecniche di attuazione del P.T.P. ambito territoriale n. 2 - litorale nord, (art. 20, comma 2, legge regionale 6.7.98 n. 24 e successive modifiche);

Vista la legge regionale 09.12.2004 n. 18;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 556 del 25.07.2007 con oggetto "Adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, ai sensi degli articoli 21, 22, 23 della Legge Regionale 06.07.1998 n. 24 (recante "Pianificazione Paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico") ed in ottemperanza agli articoli 135, 143, 156 del Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 06.07.2002 n. 137) e successive modificazioni in coerenza con quanto indicato nell'art. 36 quater, comma 1 quater della legge regionale 24/1998", come modificata, integrata e rettificata con Delibera della Giunta Regionale n. 1025 del 21.12.2007

CERTIFICA

Che le previsioni urbanistiche riguardanti le suddette particelle sopra generalizzata sono le seguenti:

P.R.G.

Nel vigente PRG le particelle n. 22 - 44 e 45 del foglio 41 ricadono in zona "E" (Zone Agricola);

ART. 15 - Zone agricole (E)

Il presente articolo disciplina la tutela e l'uso del territorio agro-forestale, al fine di:

- a) favorire la piena e razionale utilizzazione delle risorse naturali e del patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente;

- b) salvaguardare la destinazione agricola e forestale del suolo, valorizzandone le caratteristiche ambientali, le specifiche vocazioni produttive e le attività connesse e compatibili;
- c) promuovere la permanenza nelle zone agricole, in condizioni adeguate e civili, degli addetti all'agricoltura;
- d) favorire il rilancio e l'efficienza delle unità produttive;
- e) favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente in funzione delle attività agricole e delle attività integrate e complementari a quella agricola.

Fatto quanto salvo previsto dalle leggi regionali 6.10.1997 n. 29 e s.m.i., 10.11.1997 n. 36 e 6.7.1998 n. 24 e s.m.i., nelle zone agricole è vietato:

- a) ogni attività comportante una trasformazione dell'uso del suolo diverso dalla sua utilizzazione per la produzione vegetale o l'allevamento animale e per la valorizzazione dei relativi prodotti, nonché delle attività connesse e compatibili;
- b) ogni lottizzazione a scopo edilizio;
- c) l'apertura di nuove strade di qualunque tipo che non siano strettamente necessarie per l'utilizzazione agricola e forestale del suolo e non espressamente previste dallo strumento urbanistico, generale o particolareggiato, approvato;
- d) realizzazione di campeggi e simili, impianti di demolizione di auto e loro depositi.

Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse. Eventuali edificazioni da destinare ad usi di tipo esclusivamente residenziale estensivo sono realizzabili nelle zone C di cui all'art. 56 della L.R. 38/99

Le nuove costruzioni sono consentite secondo quanto previsto nel presente articolo.

Gli edifici esistenti in zona agricola alla data di approvazione del presente Piano possono essere soggetti ad interventi di rinnovo, fino alla demolizione e ricostruzione, col vincolo di non superare le superfici lorde utili esistenti, salvo un aumento, per una sola volta, del 10% delle sole superfici con destinazione residenziale, per motivi di adeguamento igienico sanitario.

Gli edifici di cui al precedente comma, ubicati entro le aree di rispetto stradale, in caso di demolizione e ricostruzione devono essere delocalizzati quanto più possibile per osservare le norme di tale rispetto, beneficiando comunque di un incremento delle superfici utili lorde fino al 15%.

Le strutture adibite a scopo abitativo non possono comunque superare il rapporto di 0,01 mq per mq, fino a un massimo di 300 mq per ciascun lotto inteso come superficie continua appartenente alla

stessa intera proprietà dell'azienda agricola. Il lotto minimo è rappresentato dall'unità aziendale minima di cui all'art. 52, comma 3, della L.R. 38/99. E' ammesso ai fini del raggiungimento del lotto minimo, l'asservimento di lotti contigui, anche se divisi da strade, fossi o corsi d'acqua.

L'Unità Aziendale Minima non può, in ogni caso, essere fissata al di sotto di 10.000 mq. In mancanza dell'individuazione dell'unità aziendale minima il lotto è fissato in 30.000 mq.

Gli annessi agricoli possono essere realizzati fino ad un massimo di 20 mq per ogni 5.000 mq di terreno ed una altezza massima di ml 3,20. Tali manufatti devono essere realizzati con copertura a tetto.

Gli annessi agricoli possono essere realizzati su lotti che risultino realizzati per lavorazioni agricole da almeno tre anni alla data della richiesta ad edificare.

Rientrano negli annessi agricoli i depositi di attrezzi, le rimesse per mezzi meccanici riguardanti le lavorazioni agricole, i depositi e magazzini di prodotti agricoli, le stalle e i ricoveri di animali, i locali per prime lavorazioni e confezioni di prodotti agricoli, i locali e i servizi per il riparo diurno degli addetti.

Il lotto minimo per cui è possibile richiedere il permesso edilizio ed i limiti dimensionali massimi degli annessi agricoli sono derogabili previa approvazione, da parte del Comune, di un Piano di Utilizzazione Aziendale presentato ai sensi dell'art. 57 della L.R. 38/99.

Nelle Zone "E" è consentita la realizzazione di impianti tecnologici relativi alle reti degli acquedotti, elettrodotti, fognature, telefono.

Nella cartografia del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), adottato con DGR n. 556 del 25.07.2007, come modificata, integrata e rettificata con Delibera della Giunta Regionale n. 1025 del 21.12.2007, la particella n. 44 del foglio 41 risulta parte vincolata dai beni di cui al D.lgs 42/2004 art. 142 comma 1 lettera "g" (aree boscate), parte libera da vincoli, mentre le particelle n. 22 e 45 del fg. 41 risultano libere da vincoli.

La normativa è la seguente:

art. 38
(protezione delle aree boscate)

Ai sensi dell'articolo 142 co 1, lettera g), del Codice, sono sottoposti a vincolo paesistico i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1, rientrano i boschi, come definiti al comma 3 e i terreni soggetti a vincolo di rimboschimento ed i territori percorsi o danneggiati dal fuoco

Si considerano boschi:

- i terreni di superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati coperti da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento;
- i castagneti da frutto di superficie non inferiore a 5 mila metri quadrati, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento;
- gli appezzamenti arborati isolati di qualunque superficie, situati ad una distanza, misurata fra i margini più vicini, non superiore a 20 metri dai boschi di cui alla lettera a) e con densità di copertura delle chiome a maturità non inferiore al 20 per cento della superficie boscata.

Sono esclusi dalla categoria di beni paesistici di cui al comma 1:

- gli impianti di colture legnose di origine esclusivamente artificiale realizzati con finalità produttive;
- le piante sparse, i filari e le fasce alberate, fatta eccezione per quelle che assolvono a funzioni frangivento in comprensori di bonifica o di schermatura igienico-sanitaria nelle pertinenze di insediamenti produttivi o servizi, ovvero situati nelle pertinenze idrauliche nonché quelli di riconosciuto valore storico;
- le piantagioni arboree dei giardini;
- i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea a maturità non superi il 50 per cento della loro superficie e sui quali non siano in atto progetti di rimboschimento o una naturale rinnovazione forestale in stato avanzato.

Nei casi di errata o incerta perimetrazione, il Comune certifica la presenza del bosco, così come individuato nel comma 3 e accerta se la zona sia stata percorsa dal fuoco o sia soggetta a progetti di rimboschimento. La certificazione è resa con atto del responsabile del procedimento sulla base della relazione di un agronomo o tecnico abilitato ovvero del parere del corpo forestale dello Stato.

Non è richiesta autorizzazione ai sensi degli articoli 146 e 159 del Codice nei territori boscati per i seguenti interventi eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia:

- interventi previsti nei piani di gestione e assestamento forestale qualora i medesimi siano corredati dal parere paesaggistico, nei progetti di miglioramento e ricostituzione boschiva, nei piani poliennali di taglio, nei piani di assestamento ed utilizzazione dei pascoli, nei piani sommari di gestione dei pascoli nonché nei progetti di utilizzazione forestale;

- taglio colturale, inteso quale taglio di utilizzazione periodica dei boschi cedui, purché sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni forestali e rientri nell'ordinario governo del bosco, ovvero taglio volto all'eliminazione selettiva della vegetazione arborea deperiente sottomessa e/o soprannumeraria e delle piante danneggiate e/o colpite da attacchi parassitari;
- forestazione, ovvero costituzione di nuove superfici boscate, ricostituzione di patrimoni boschivi tagliati o comunque distrutti, rinfoltimento di soprassuoli radi;
- opere di bonifica, volte al miglioramento del patrimonio boschivo per quantità e specie, alla regimazione delle acque ed alla sistemazione della sentieristica e della viabilità forestale;
- opere di difesa preventiva dal fuoco, ovvero cinture parafuoco, prese d'acqua, sentieristica, viabilità, punti d'avvistamento;
- opere connesse all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi.

E' in ogni caso soggetto all'autorizzazione paesistica il taglio a raso dei boschi d'alto fusto non assestato o ceduo invecchiato, intendendo come tale i popolamenti che abbiano superato il turno minimo indicato dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al Capo II del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, nonché i piani di gestione e assestamento forestale.

Nei territori boscati e nei territori percorsi o danneggiati dal fuoco l'autorizzazione ai sensi degli articoli 146 e 159 del Codice è rilasciata solo per il recupero degli edifici esistenti come definito nelle presenti norme, nei limiti definiti dalla disciplina di tutela e di uso del paesaggio naturale. Le relative opere idriche e fognanti, per l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica delle pendici, per la costruzione di abbeveratoi, ricoveri e rimesse per il bestiame brado, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi con progetto e relativo fabbisogno documentati ed approvati, secondo le leggi vigenti, per la realizzazione di attrezzature e servizi strumentali allo svolgimento di attività didattiche e di promozioni dei valori naturalistico ambientali, come definiti nel paesaggio naturale e relativa disciplina d'uso, da localizzare nelle radure prive di alberature e, quando questo non fosse possibile, in modo tale da salvaguardare la vegetazione arborea.

La superficie delle aree boscate non concorre al fine del calcolo della cubatura per costruire al di fuori di esse e non contribuisce alla determinazione del lotto minimo previsto dagli strumenti urbanistici.

Nei territori boscati sono fatti salvi i complessi ricettivi campeggistici, così come definiti dall'articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59, esistenti e funzionanti con regolare autorizzazione di esercizio e nella consistenza risultante alla data del 6 settembre 1985 anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 27 della l.r. 59/1985. Eventuali ampliamenti dei complessi ricettivi campeggistici esistenti perimetrati sono autorizzati solo se finalizzati all'adeguamento funzionale degli stessi per il raggiungimento dei requisiti minimi previsti dall'articolo 9 della l.r. 59/1985 e se accompagnati dallo studio di inserimento paesistico (SIP). I relativi manufatti devono salvaguardare la vegetazione arborea esistente, avere preferibilmente carattere provvisorio e non possono, comunque, consistere in opere murarie. I comuni già dotati di strumento urbanistico generale provvedono, con apposita variante all'individuazione specifica delle aree interessate dai complessi ricettivi campeggistici di cui al presente comma.

In applicazione del D lgyo 18 maggio 2001, n. 227 i territori boscati sono altresì sottoposti alle disposizioni di cui alla LR 8 ottobre 2002 "norme in materia di gestione delle risorse forestali" in particolare al Titolo IV ed al relativo "regolamento forestale" attuativo.

Le particelle n. 22 - 44 e 45 del foglio 41, risultano comprese nel vincolo idrogeologico.

Le particelle 22 - 44 e 45 del foglio 41, risultano essere ricompresa nella Zona Protezione Speciale (Z.P.S.) denominata "Comprensorio Tolfetano - Cerite - Manziate", IT6030005 individuata con delibera della Giunta Regionale 19 luglio 2005 n. 651.

Le particelle n. 22 - 44 e 45 del foglio n. 41 ricadono, nell'adottato P.A.I., in "Area di attenzione per pericolo di frana e d'inondazione".

La particella n. 22 - 44 e 45 del fg. 41 risultano di demanio civico dell'Università Agraria di Allumiere.

Si rilascia il presente certificato in carta resa legale per gli usi consentiti dalla legge.

Allumiere, li 09/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Silvia Lucidi



Estimo” edito da Hoepli Autore Stefano Amicabile. Altri e differenti procedimenti estimativi non risultano attendibili nella fattispecie in quanto non fondati su principi logici e obiettivi rispetto al quesito e alla ragion pratica della stima richiesta. Si è altresì tenuto conto delle risultanze delle stime riferite ad altri Enti riportate in atti deliberativi della Giunta Regionale e la comparazione è stata parametrata con la natura analoga delle terre, in proporzione ai volumi edificati e considerando il medesimo “momento di stima”. Quest’ultimo aspetto rappresenta un significativo riscontro per la modulazione del criterio adottato sulla base di principi logici e appropriati alla ragion pratica della stima richiesta e calibrata alle leggi vigenti in materia.

Dunque non si considerano nella stima le migliorie intese come opere di miglioramento fondiario apportate dall’occupatore quali impianti arborei, sistemazioni, strade etc. Per i fabbricati si tiene conto solo dell’incremento di valore indotto al fondo per effetto della costruzione edificata e non per il valore di mercato o di costruzione del manufatto. Nella fattispecie le cubature rilevate nel corso del sopralluogo risultano in linea con l’estensione del fondo (di cui pertanto sono pertinenze) e assorbite dall’indice di edificabilità dello strumento urbanistico.

Va infine precisato che il valore afferente al terreno agricolo, pur rilevando specifiche caratteristiche agro-socio-economiche per lo più negative della zona, non prescinde dai dati tabellari inerenti i Valori Agricoli Medi (VAM) per la Regione Agraria n. 9 della Provincia di Roma.

Nella stima si tiene conto dei comodi specifici (ubicazione e distanza dal centro abitato) rilevati nel corso del sopralluogo.

Pertanto in rif. alla posizione relativa all’oggetto si determina il seguente valore:

VALUTAZIONE

- Terreno di mq 10121	Euro	9.000,00
- Plus valore da edificato	Euro	2.000,00
Totale Euro		11.000,00

Tanto doveva il sottoscritto, fiducioso di aver svolto l’incarico con obiettività e chiarezza.

IL PERITO DEMANIALE



All.

- VCA ed estratto di mappa; - certificato destinazione urbanistica; - autocertificazione; - nulla osta comunale; - n. 6 foto

Ufficio provinciale di: ROMA - Territorio

Protocollo: 2016/625108

Data: 24/10/2016

Codice file PREGEO:

Pag. 1 di 2

Dati generali del tipo

Comune	ALLUMIERE	Sez. Censuaria	
Foglio	41	Particelle	1
Tecnico	VELA STEFANO	Qualifica	GEOMETRA
Provincia	ROMA		

Esiti dell'aggiornamento censuario

Sintesi delle variazioni

Di seguito si riportano i dati di approvazione che hanno determinato il corrispondente aggiornamento della Banca Dati:

Frazionamento

Operazione	Identificativo				Superficie				Lotti		Dati Censuari		R.D.	R.A.	Deduzioni
	Originale		Provvisorio	Definitivo	m ²			Natura	Provvisorio	Definitivo	Qualità	Classe	€	€	
	principale	sub			ha	a	ca								
O	1	000			00004	74	75	SN			093	2	31,87	17,16	NO
S	1	000			00000	00	00				000				
C		000	aa	43	00003	79	79	SN			000		25,5	13,73	NO
C		000	bb	44	00000	94	73	SN			000		6,36	3,42	NO
C		000	cc	45	00000	00	23	SR			000		0	0	NO

Mappale

Operazione	Identificativo				Superficie				Lotti		Dati Censuari		R.D.	R.A.	Deduzioni
	Originale		Provvisorio	Definitivo	m ²			Natura	Provvisorio	Definitivo	Qualità	Classe	€	€	
	principale	sub			ha	a	ca								
O	45	000			00000	00	23	SR			093	2	0	0	NO
V	45	000			00000	00	23	SR			282		0	0	NO

Al Catasto Edilizio Urbano sono state costituite le seguenti unità di categoria F/6 con annotazione:

- fabbricato in attesa di dichiarazione -

Comune	Sez./Foglio	Particella
ALLUMIERE	0041	00045

Ufficio provinciale di: ROMA - Territorio

Protocollo: 2016/625108

Data: 24/10/2016

Codice file PREGEO:

Pag. 2 di 2

Dati generali del tipo

Comune	ALLUMIERE	Sez. Censuaria	
Foglio	41	Particelle	1
Tecnico	VELA STEFANO	Qualifica	GEOMETRA
Provincia	ROMA		

Estremi di approvazione del tipo

Il presente TIPO FRAZIONAMENTO E MAPPALE è stato redatto su estratto di mappa rilasciato dall'Ufficio con prot. n. 0390206/2016 del 21/06/2016 e viene approvato perché riconosciuto conforme alle norme vigenti

Protocollo mappale n.: 2016/RM0625109

Data di approvazione: 25/10/2016

Protocollo frazionamento n.: 2016/RM0625108

Data di approvazione: 25/10/2016

Il Tecnico: CMFGNN

Il Direttore dell'Ufficio:
(Responsabile del procedimento) LUIGI DEL MONACO

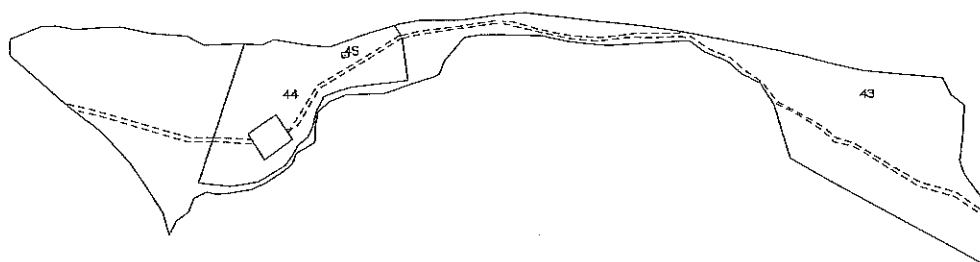
Dati amministrativo contabili

Ricevuta di cassa n.: 229361

Data di richiesta del servizio: 25/10/2016

Riscossi € 158.00 di cui € 28 per l'imposta di bollo riscossa in modo virtuale ed € 130
per tributi speciali catastali

Esito dell'aggiornamento cartografico - Atto di aggiornamento protocollo n. 2016/625108 del 25/10/2016



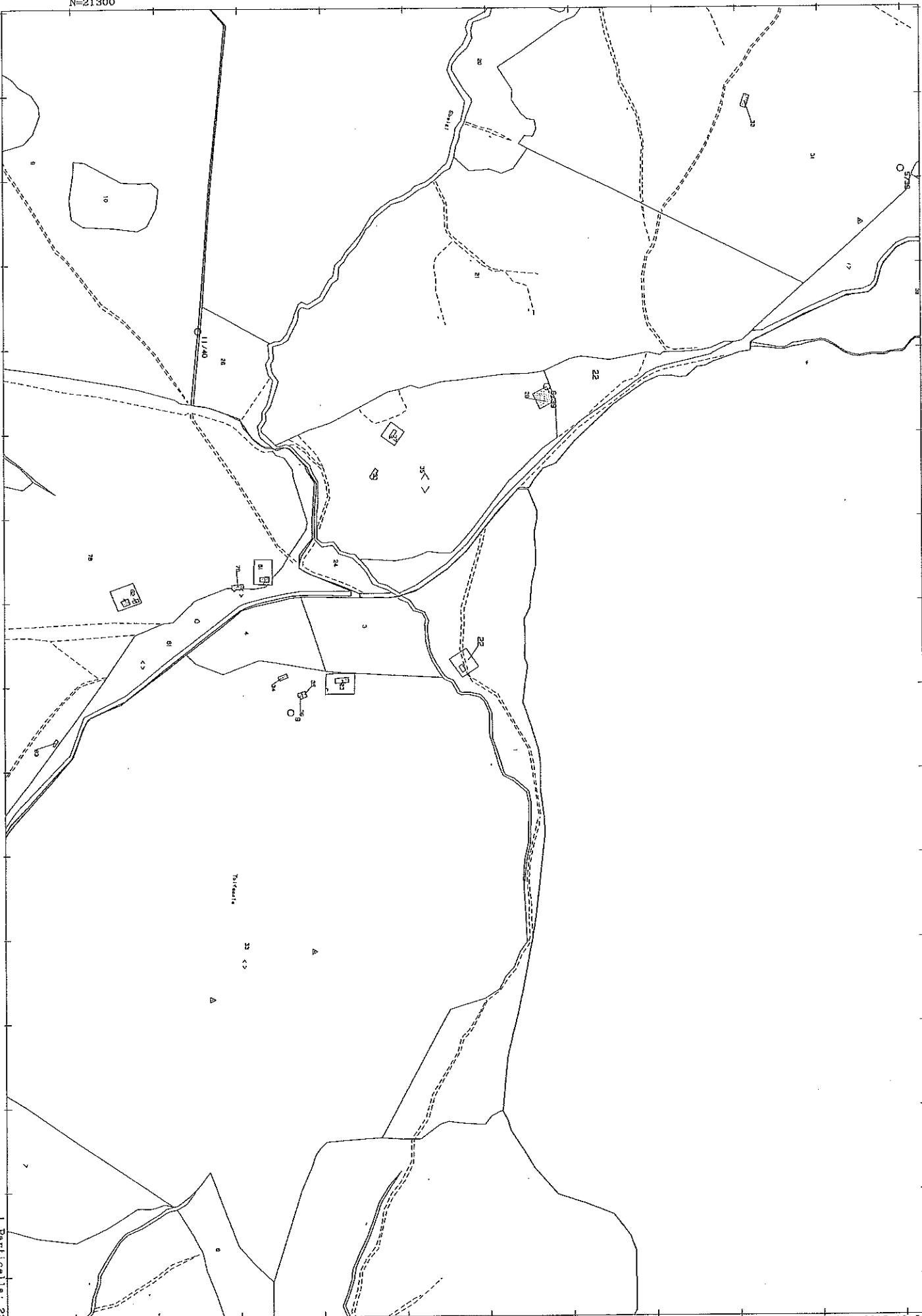
N=21400

E=-43600

3 Particelle: 44, 43, 45

Comune: ALLUMIERE
Foglio: 41
Richiedente: VELA STEFANO
Scala originale: 1:4000
Dimensione cornice: 1060.000 x 756.000 metri
25-Ott-2016 9:12:36
Prot. n. RM625108/2016

E-44100





Ufficio Provinciale di Roma - Territorio
Servizi Catastali

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 21/03/2017

Data: 21/03/2017 - Ora: 16.19.09 Fine
Visura n.: T294077 Pag: 1

Dati della richiesta	Comune di ALLUMIERE (Codice: A210) Provincia di ROMA
Catasto Fabbricati	Foglio: 41 Particella: 22

Unità immobiliare

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA	
	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1	Urbana	41	22				C/6	6	52 m²	Totale: 62 m²	Euro 126,22	Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.
Indirizzo LOCALITA' FONTANACCLIA piano: 1;												

INTERESTATI

N.	DIASCUNO PER I PROPRI Diritti	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	NICOLAI Bruno nata a ALLUMIERE il 07/05/1934		NCLBRN34E07A2100	
2	UNIVERSITA AGRARIA DI ALLUMIERE con sede in ALLUMIERE		83000330585*	
DATI DERIVANTI DA in atti dal 20/12/1990				

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



Ufficio Provinciale di Roma - Territorio
Servizi Catastali

Data: 21/03/2017 - Ora: 16.22.22 Fine

Visura n.: T296192 Pag: 1

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 21/03/2017

Dati della richiesta	Comune di ALLUMIERE (Codice: A210)
	Provincia di ROMA
Catasto Terreni	Foglio: 41 Particella: 45

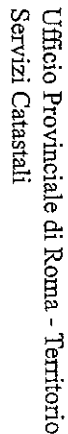
Area di enti urbani e promiscui												
N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA		
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²)	Deduz	Reddito				
1	41	45		-	ENTE URBANO	ha are ca 00 23		Dominicale			Agrario	Tipo mappale del 25/10/2016 protocollo n. RM0625108 in atti dal 25/10/2016 presentato il 24/10/2016 (n. 625108.1/2016)
Notifica						Partita		1				
Annotazioni				di immobile: sr								

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 21/03/2017

Data: 21/03/2017 - Ora: 16.23.28 Fine
Visura n.: T296961 Pag: 1

Dati della richiesta	Comune di ALLUMIERE (Codice: A210) Provincia di ROMA
Catasto Fabbricati	Foglio: 41 Particella: 45

Unità immobiliare

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA		
	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Zona	Micro	Categoria	Classe	Consistenza		Superficie Catastale	Rendita
1	Urbana	41	45		Cens.	Zona	in attesa di dichiarazioni					COSTITUZIONE del 25/10/2016 protocollo n. RM0629338 in atti dal 25/10/2016, ASSOCIATO AL TIPO MADPALE CON PROTOCOLLO RM0625108 DEL 24/10/2016 (n. 625108.1/2016)
Annotazioni				di stadio: dichiarazione di variazione dello stato dei suoli sottoscritta da un soggetto non intestatario in quanto la ditta risulta disallineata per stato di fatto non legittimato-si								

INTESTATO

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	UNIVERSITA AGRARIA DI ALLUMIERE		(1) Proprietà per 1000/1000
DATI DERIVANTI DA			
	COSTITUZIONE del 25/10/2016 protocollo n. RM0629338 in atti dal 25/10/2016 Registrazione: , ASSOCIATO AL TIPO MAPPALE CON PROTOCOLLO RM0625108 DEL 24/10/2016 (n. 625108.1/2016)		

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



Ufficio Provinciale di Roma - Territorio
Servizi Catastali

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 21/03/2017

Data: 21/03/2017 - Ora: 16.20.49 Fine
Visura n.: T295177 Pag: 1

Dati della richiesta	Comune di ALLUMIERE (Codice: A210) Provincia di ROMA
Catasto Terreni	Foglio: 41 Particella: 44

Immobile

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Forz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	
1	41	44		AA	PASC CESPUG 2	83 87		
				AB	PASCOLO 3	10 86		
Variazione del 01/02/2017 protocollo n. RM0049449 in atti dal 01/02/2017 VARIAZIONE COLTURALE PROT.49387/17 (n. 49387.1/2017)								
Partita								
di stadio: variazione colturale su dichiarazione di parte								
Annotazioni								

INTESTATO

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	UNIVERSITA AGRARIA DI ALLUMIERE		(1) Proprietà per 1000/1000

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



Ufficio Provinciale di Roma - Territorio
Servizi Catastali

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 11/05/2015

Data: 11/05/2015 - Ora: 12.47.25 Fine
Visura n.: T159846 Pag: 1

Dati della richiesta	Comune di ALLUMIERE (Codice: A210) Provincia di ROMA Foglio: 41 Particella: 22
Catasto Terreni	

Area di enti urbani e promiscui

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²)	Deduz		Reddito
1	41	22		-	ENTE URBANO	ha are ca 06 25		Dominicale Agrario	DA TERRENI A URBANO n. 27.1/1988 in atti dal 07/05/1992
Notifica					Partita		1		

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

Cognome NICOLAI
Nome ALEDO
nato il 30/07/1977
(alto m. 1,73 p. 18 A.)
a CIVITAVECCHIA (GR))
Cittadinanza ITALIANA
Residenza ALFAMETI
Via LIBIA REPUBBLICA n. 12
Stato civile -----
Professione -----
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura 1,92
Capelli Castani
Occhi Castani
Segni particolari -----



Firma del titolare

Aledo Nicolai

ALFAMETI

30/03/2016

SINDACO

Impronta del dito

Indice

Impronta del dito

Indice

Impronta del dito

Indice

Impronta del dito

Indice

Impronta del dito

Indice

NICOLAI AMEDEO
C.F.: NCLMDA77L30C773G
Via della Repubblica 12
00051 Allumiere (RM)

AL COMUNE DI ALLUMIERE
Sportello Unico per l'Edilizia

Oggetto: trasmissione Autocertificazione Edilizia per il Fabbricato in Allumiere Foglio 41 Particella 45.

Il sottoscritto NICOLAI AMEDEO C.F.: NCLMDA77L30C773G, residente in Via della Repubblica 12 Allumiere (RM), in qualità di proprietario del fabbricato in Località Fontanaccia Allumiere Foglio 41 Particella 45,

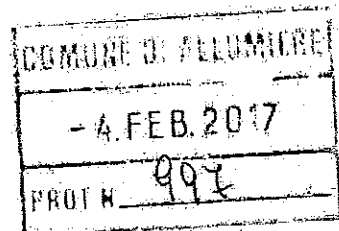
ALLEGA

Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 sulla legittimità edilizia del suddetto fabbricato A210-41-45, ai fini dell'alienazione della relativa area di sedime da parte dell'Università Agraria di Allumiere.

Con osservanza.

Allumiere 18/01/2017

Nicolai Amedeo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a NICOLAI AMEDEO
(cognome) (nome)
nato/a a CIVITAVECCHIA (RM) il 30/07/1977
(luogo) (prov.)
residente a ALLUMIERE (RM) in via VIA DELLA REPUBBLICA n. 12
(luogo) (prov.) (indirizzo)
domiciliato/a in ALLUMIERE (RM) in via VIA DELLA REPUBBLICA n. 12
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell'autorizzazione richiesta ed autocertificabili ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000)

DI POSSEDERE IL SEGUENTE CODICE FISCALE: NCLMDA77L30C773G
CHE IL FABBRICATO SITO IN ALLUMIERE (RM) CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO 41 PARTICELLA 45 FU EDIFICATO DAL MIO DEFUNTO PADRE IN DATA ANTECEDENTE ALL'ANNO 1967 ED HA AVUTO SEMPRE DESTINAZIONE ABITATIVA

Allumiere 18/01/2017

(luogo, data)

Il dichiarante



Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.



COMUNE DI ALLUMIERE

SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

Piazza della repubblica 39 – 00051 Allumiere (Rm)
tel 0766-96010 int 4 email allumiere.urbanistica@gmail.com

Prot. n. 1126 del 10.02.2017

Al sig. Nicolai Amedeo

Via della Repubblica 12

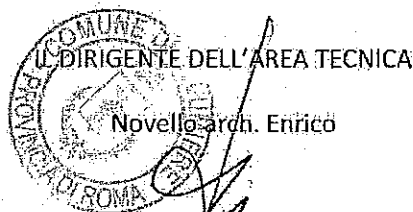
00051 Allumiere (RM)

Oggetto: Richiesta Concessione Edilizia in Sanatoria n. 173-1986 prot. 2399 del 29/03/1986 - Certificazione Suscettività alla Sanatoria.

In merito alla pratica di Condonò Edilizio n. 173 presentata in data 29/03/1986 con prot. 2399 dal sig. Nicolai Bruno, si comunica che ai sensi della L.R. 1/86 art. 8 e s.m.i., l'opera è suscettibile di sanatoria a condizione che venga ottenuto:

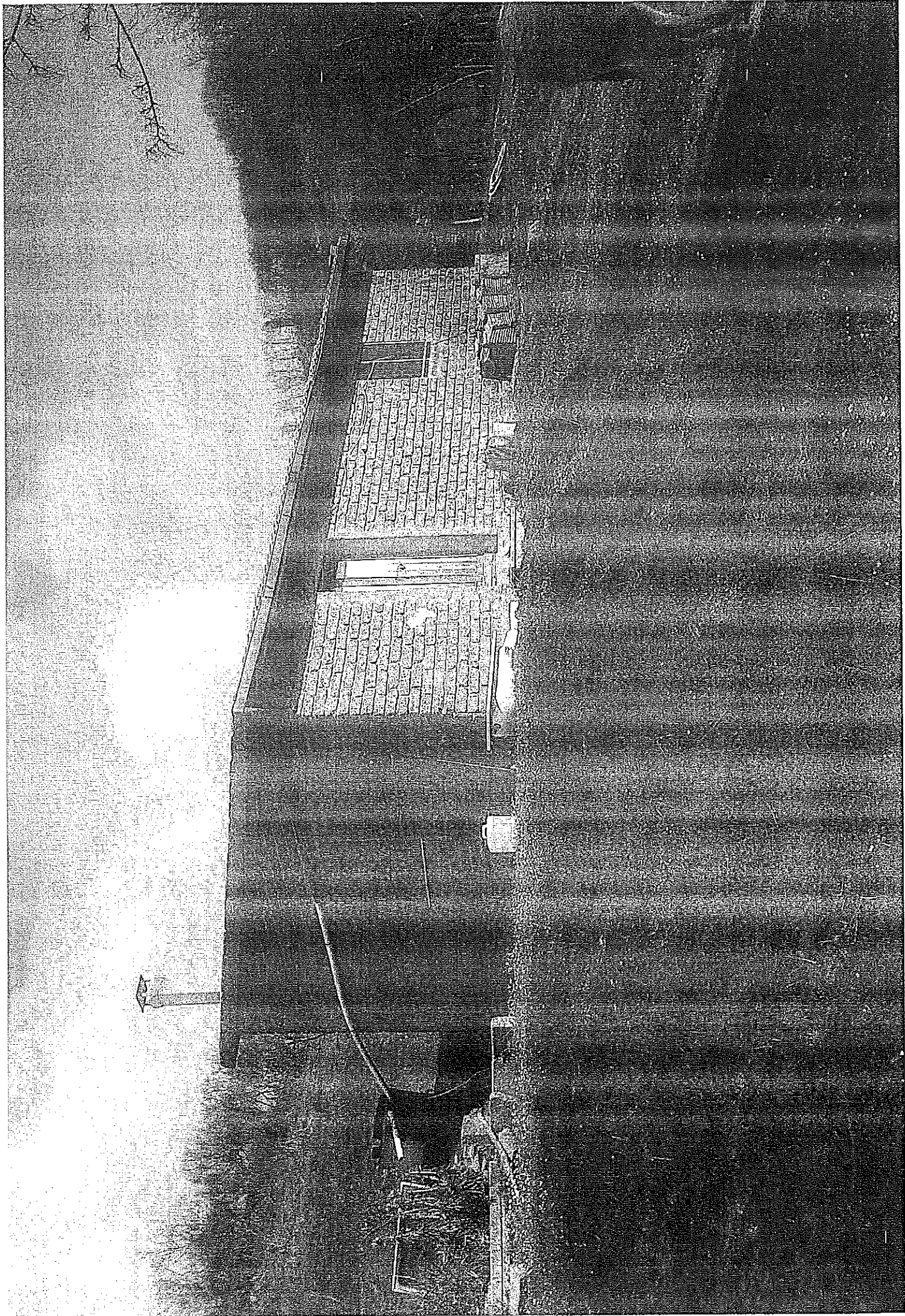
1. Nulla Osta di cui al R.D. 3267/1923 in quanto l'area è sottoposta a Vincolo Idrogeologico nonché Parere ABR per le zone di Attenzione Geomorfologica ex artt. 9 e 19 del PAI;
2. Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 5 comma 8 DPR 357/1997;
3. Disponibilità dell'area in quanto la stessa risulta appartenente al Demanio Civico della locale Università Agraria;
4. Acquisizione delle liquidazioni a conguaglio degli importi ancora dovuti per Oblazione e Contributo di Concessione.

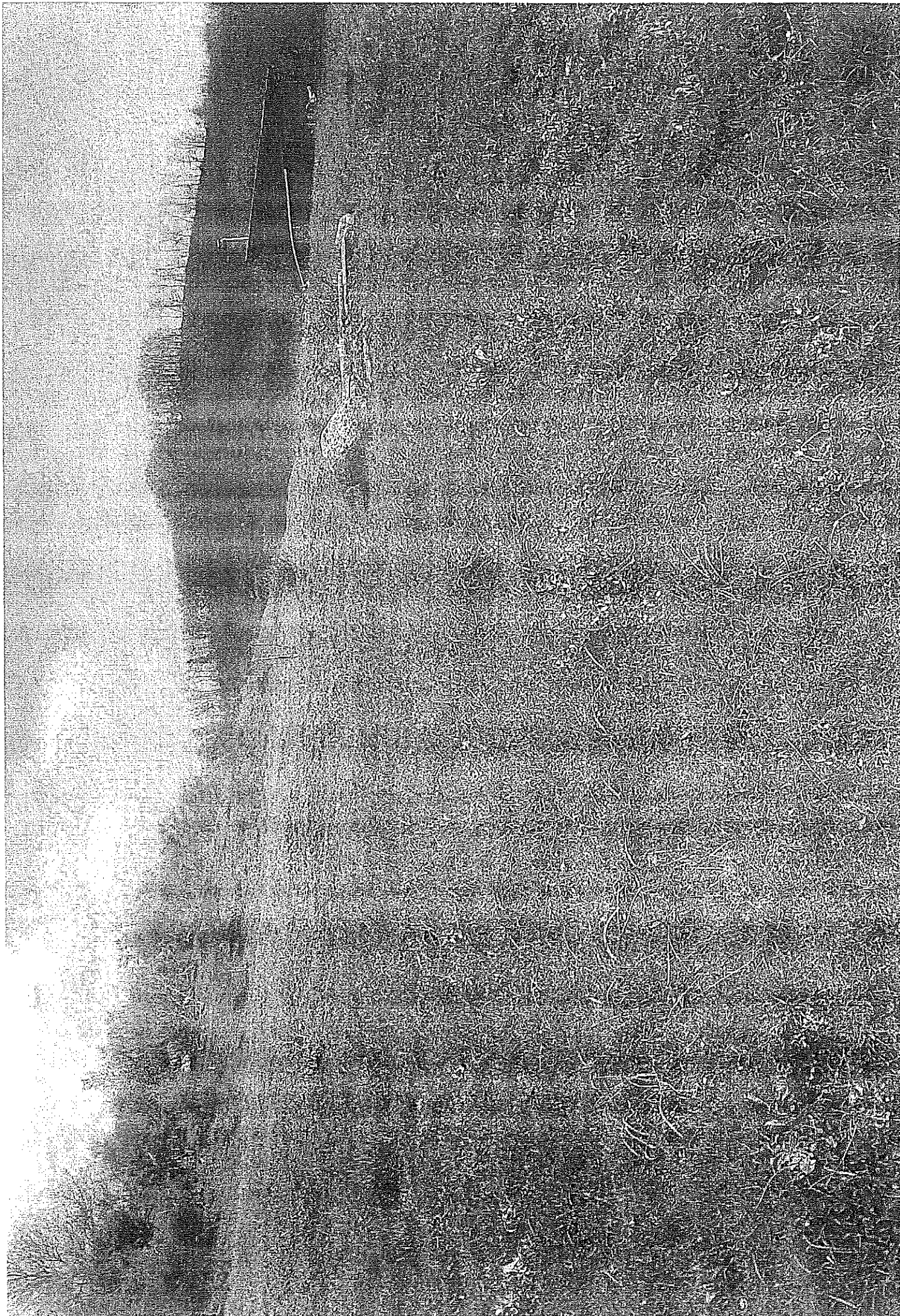
PER RICEVUTA IL 10/02/2017

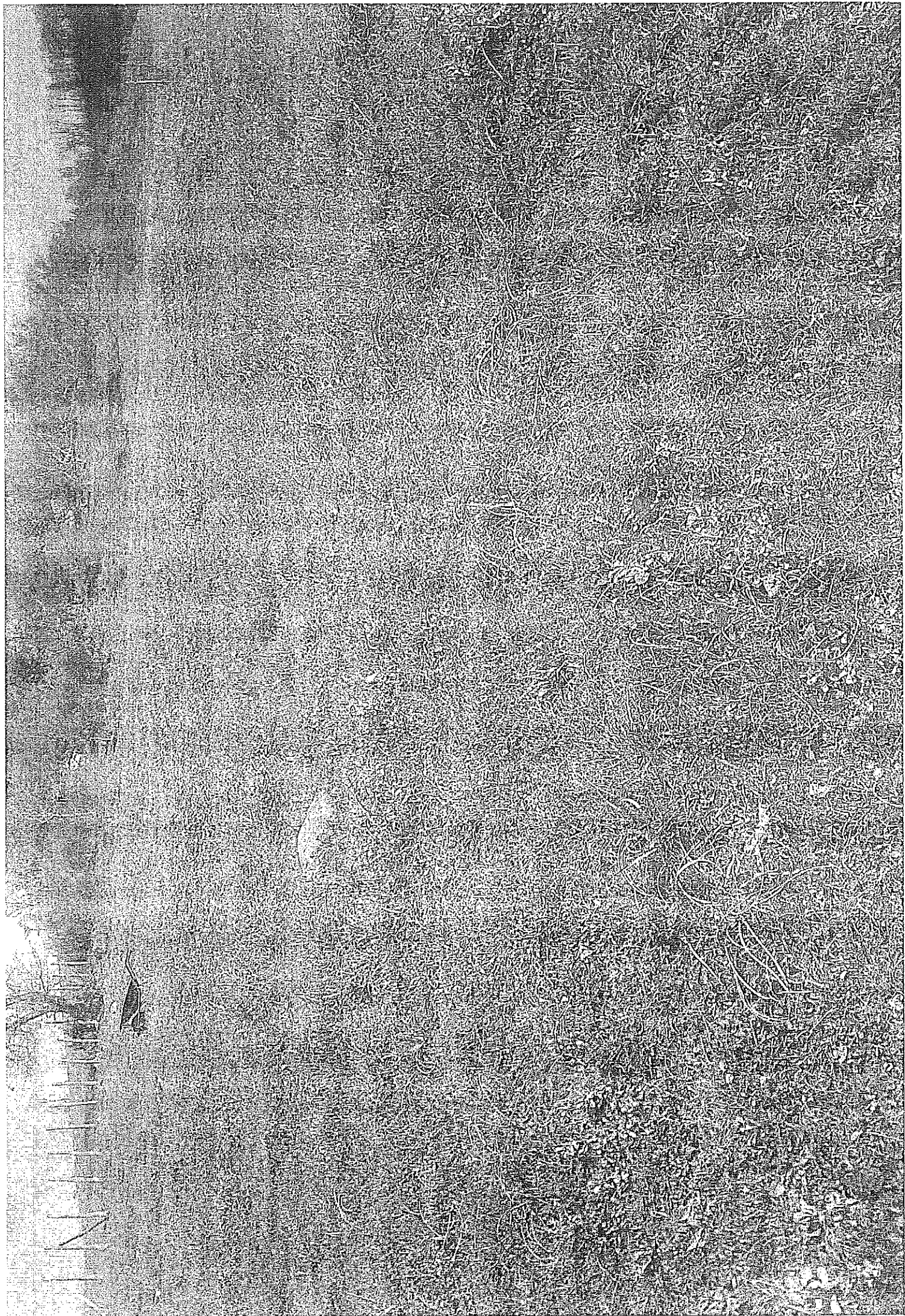


Novello arch. Enrico

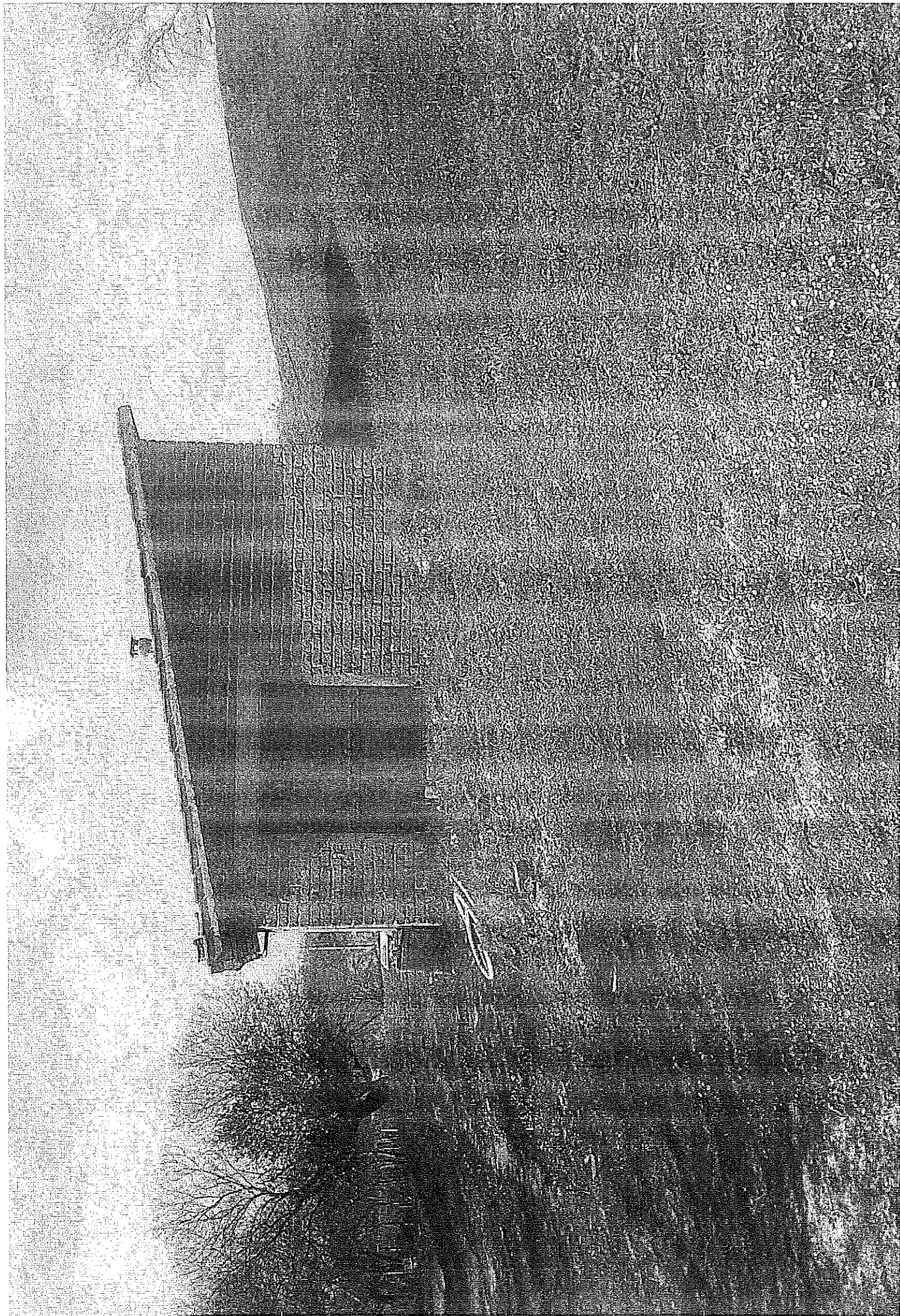






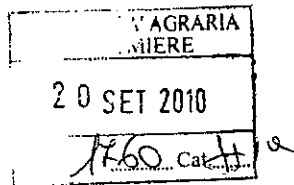






STUDIO LEGALE
Avv. PIETRO FEDERICO
Via Velletri n. 35 - 00198 ROMA
TEL. 06-85305606 - Fax 06-8848910

Roma, 17 settembre 2010

RACCOMANDATA A.R.Anticipata a mezzo fax n. 0766/96013

Ill.mo

Pres. Dott. Aldo Frezza
Università Agraria di Allumiere
c.a. Dott. Luigi Artebani
Piazza della Repubblica n. 29
00051 Allumiere (RM)

Oggetto: parere conseguente a incarico della Deputazione Agraria di Allumiere conferito con delibera n. 14 del 11 febbraio 2010 in tema di alienazioni di cui alla Legge regionale n. 1/86 e successive modifiche

Con la presente nota si risponde al quesito sub a) dell'incarico di cui alla delibera in oggetto, con riserva di esprimere separato parere in ordine al punto b) del medesimo incarico riguardante il destino delle aree di sedime degli immobili rurali correlati alla conduzione del fondo dal punto di vista della sistemazione degli usi civici in merito alle istanze di legittimazione e del relativo accatastamento presso l'Agenzia del Territorio.

In particolare si intende rispondere al quesito dell'Ente agrario, presso il quale sono state presentate numerose domande di alienazione ai sensi della originaria formulazione dell'art. 8 della Legge regionale del Lazio n. 1/86 con acquisizione anche delle relative perizie da parte del Perito Demaniale nominato dalla Regione Lazio e ad oggi ancora in attesa del provvedimento di alienazione dell'Ente agrario, anche a causa di un parere rilasciato dal Dipartimento Economico Occupazionale, Direzione Regionale Agricoltura, Ufficio Usi Civici e Demanio Collettivo della Regione Lazio prot. n. 101701 del 11 giugno 2009 inviato per casi analoghi all'Università Agraria di Allumiere.

Il Direttore Regionale dell'Agricoltura al quesito se "su un demanio civico ricadente in ZPS di fatto è preclusa ogni forma di alienazione in ordine all'applicazione della Legge regionale n. 6/2005 e 11/2005" (il caso prospettato riguardava persino l'assenza di abusi edilizi su un fondo originariamente ritenuto di appartenenza al patrimonio disponibile del Comune, poi accertato come demanio civico a seguito di sentenza commissariale), ha citato un parere della Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi della Regione del 17 marzo 2008, pervenuto alla Direzione Agricoltura con prot. n. 44254, così motivando: "in presenza di una ZPS trova applicazione il comma IV dell'art. 8 della Legge regionale n. 1/86 nella nuova formulazione introdotta dalla Legge regionale n. 11/05 che esclude la possibilità di alienazione, sia di nuove, sia del c.d. consolidamento a posteriori per le aree di proprietà collettiva di uso civico ricadenti, fra le altre, nelle zone a protezione speciale. Questa disposizione si applica anche alle domande precedentemente proposte in quanto le disposizioni di cui all'art. 13 della Legge regionale n. 6/05 si riferiscono esclusivamente alla stessa legge regionale e non alle fattispecie disciplinate in diversi e/o atti normativi, come nel presente

caso, la Legge regionale n. 11/05". La nota ha concluso, pertanto, che anche nel caso concreto fosse "preclusa ogni forma di alienazione".

Per poter esprimere il presente parere sono state pertanto esaminate sia la nota del 17 marzo 2008 n. 44254 della Direzione Affari Giuridici, sia altra nota del 20 maggio 2008 inviata a tutti i Comuni, Università e Associazione agrarie del Lazio dalla Direzione Regionale Agricoltura n. 75263, sia, infine, la più recente nota del Dipartimento Istituzionale, Area Avvocatura della Presidenza della Giunta n. 65198 del 20 giugno 2009 inviata sempre alla Direzione Regionale Agricoltura.

L'orientamento degli Uffici regionali risulta univoco nel senso che *"per i procedimenti di alienazione di demanio civico edificati abusivamente le cui domande erano state presentate prima della data in vigore della Legge regionale n. 6/2005 e per i quali era iniziata la procedura di condono e redatta la perizia tecnico-estimativa si applica la normativa del previgente art. 8 (co. 11) della Legge regionale n. 1/86 come interpretata autenticamente ai sensi della Legge regionale n. 19/97 fatta salva l'ipotesi in cui la sanatoria non sia stata ancora concessa e non sia possibile concederla ai sensi della Legge regionale n. 12/2004 in tema di definizione di illeciti edifici, poiché in tale ultimo caso l'alienazione non è consentita"*. Infatti per l'Avvocatura regionale sarebbe determinante ai fini di tale interpretazione la Legge n. 12/2004 il cui art. 3, co. 1 lett. b), come modificato dall'art. 35 della Legge regionale 9 dicembre 2004 n. 18, sancisce: *"fermo restando quanto previsto dall'art. 32, co. 27, del D.L. n. 269/2003 e successive modifiche, dall'art. 32 della L. n. 87/85, come da ultimo modificato dall'art. 321, co. 43 del citato 269/2003, nonché dall'art. 33 della L. n. 47/85 non sono comunque suscettibili di sanatoria... le opere di cui all'art. 2, co. 1, realizzate anche prima dell'apposizione del vincolo in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali"*.

L'interpretazione della Regione Lazio non sembra condivisibile. A tal fine può essere utile ricordare che la recente Legge n. 6 del 27 gennaio 2005, pur prevedendo al co. 4, poi modificato dalla Legge n. 11/2006, il divieto di alienazione dei terreni di proprietà collettiva di uso civico *"ricadenti in aree sottoposte a vincoli paesistici diversi da quelli di uso civico"*, all'art. 13 ha stabilito una disciplina transitoria, nel quadro di una generale revisione della Legge n. 1/86, prevedendo espressamente che *"le modifiche di cui alla presente legge si applicano anche alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della legge stessa per le quali non sia stata redatta la perizia tecnico-estimativa"*.

Tale norma riguarda sostanzialmente le domande di alienazione precedenti alla Legge n. 6/2005, presentate sia ai sensi dell'originaria formulazione dell'art. 8 Legge n. 1/86, sia in base alle successive Leggi n. 57/96 e n. 19/97 oggi abrogate dall'art. 14 Legge n. 6/05. La Legge regionale n. 19/97 di interpretazione autentica del co. 11 della Legge n. 57/96 sanciva in particolare che *"il comma 11 dell'art. 1 della Legge regionale 17 dicembre 1996 n. 57 laddove prevede che non possono essere comunque alienati terreni di proprietà collettiva siti in parchi o riserve nazionali o regionali è interpretato autenticamente nel senso che si riferisce a terreni su cui insistono costruzioni non debitamente assentite dall'Ente titolare realizzate dopo l'istituzione dei parchi e delle riserve nazionali o regionali"*.

L'art. 13 cit. nel far salve le domande di alienazione con perizia estimativa già eseguita, sottraendola alla nuova disciplina, ha anzitutto recepito la possibilità di alienazione per i terreni con costruzioni abusive realizzate prima dell'apposizione del vincolo e, disciplinando in modo distinto e con propri effetti giuridici la fase della domanda e della istruzione della pratica fino alla perizia e-

stimativa, ha introdotto nel procedimento di alienazione un criterio che esclude l'applicazione del principio *tempus regit actum*. E' sufficiente a tal proposito ricordare che secondo il tuttora fondamentale testo dello Zanobini "ove si tratti anziché di un rapporto o di una situazione giuridica, di un procedimento, cioè di una serie successiva di operazioni tendenti alla formazione di un atto amministrativo o giurisdizionale, quali il procedimento di espropriazione per pubblica utilità, l'espletamento di un concorso a un pubblico impiego, la decisione di un ricorso contenzioso, al legge che eventualmente entri in vigore durante il relativo svolgimento, ritenendosi l'espressione di una esigenza di interesse pubblico, è destinata ad entrare immediatamente in vigore, prevalendo su quella precedente. Tuttavia, se il procedimento consti di varie fasi distinte e ciascuna produttiva di effetti giuridici, anche solo in parte indipendenti, ciascuna fase deve compiersi secondo la legge vigente al momento dell'atto che le ha dato inizio" (G. Zanobini, *Corso di diritto amministrativo*, vol. I, Milano 1958, p. 105). E' quanto è avvenuto nel caso in esame con la sottoposizione alla nuova disciplina di cui all'art. 8 della Legge n. 6/2005 esclusivamente delle "domande presentate prima dell'entrata in vigore della legge stessa per le quali non sia stata redatta la perizia tecnico-estimativa", il che consente l'argomentazione a contrario che ove sia stata redatta detta perizia le domande anteriori all'entrata in vigore della legge sono disciplinate in base alle normative precedenti e ancor più ciò va sostenuto ove si consideri il nesso imprescindibile fra domanda di alienazione e sanabilità in base alle leggi di condono che si sono succedute dal 1985, fatta eccezione come vedremo per l'ultimo condono del 2003 e per la relativa legge regionale di applicazione n. 12/2004. Tali normative anteriori alla Legge n. 6/2005 disciplineranno anche i casi di divieto di alienazione, sanciti rispettivamente dal co. 4 dell'art. 8 Legge n. 1/86 e dal combinato disposto degli artt. 1, co. 11 Legge n. 5796 e 1 Legge n. 19/97, ove non sussiste alcun riferimento ai monumenti natura, ai siti di importanza comunitaria e alle zone a protezione speciale di cui all'art. 1 della Legge n. 11/2005.

Tale dato non è sfuggito al più recente parere dell'Avvocatura del 2009, che ha ravvisato nella norma transitoria della Legge n. 6/05 "la ratio ad essa sottesa che consiste nella volontà del legislatore regionale di evitare che i nuovi criteri per la liquidazione degli usi civici potessero venire applicati anche qualora fosse stata proposta la relativa domanda e redatta la relativa perizia tecnico-estimativa"; peraltro non ne ha tratto le debite conclusioni. Nel citato parere del 20 giugno 2009, oltre a richiamare erroneamente il principio giuridico del *tempus regit actum* (secondo il quale la disciplina degli atti va rinvenuta nella normativa vigente al momento dell'emanazione degli stessi e quindi per l'alienazione al momento della delibera dell'Ente), si sostiene espressamente che il co. 4 dell'art. 8 della Legge regionale n. 1/86, come modificato dall'art. 1 della Legge n. 11/2005, "non può non trovare applicazione anche alle domande precedentemente proposte, a nulla valendo l'eventuale richiamo all'art. 13 della Legge regionale n. 6/05 che testualmente contempla di trovare applicazione ai casi previsti dalla Legge regionale n. 6/05 e non alle fattispecie disciplinate in diversi e/o successivi atti normativi, come nel presente caso, la Legge regionale n. 11/05". Secondo la Regione infatti, risulterebbe "chiaro che la Legge regionale n. 11/05 non va a novellare la Legge n. 6/05 da cui si ricava la su citata disciplina transitoria prevista dall'art. 13, bensì modifica la Legge regionale n. 1/06".

Tale tesi non appare parimenti condivisibile. Anzitutto l'art. 1 della Legge n. 11/05 indica come oggetto dell'intervento espressamente la "modifica al co. 4 dell'art. 8 della Legge regionale 3 gennaio 1986 n. 1, come da ultimo modificato dall'art. 8 della Legge regionale 27 gennaio 2005 n. 6", divenendo così parte integrante della suddetta legge e quindi rimanendo assoggettato ad una interpretazione sistematica che non può che sottoporlo alla disciplina transitoria della medesima legge, necessariamente compatibile con il co. 4.

In realtà il vigente co. 4 dell'art. 8 prevede che "non possono comunque essere alienati i terreni di proprietà collettiva di uso civico ricadenti in aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitarie e delle zone a protezione speciale" so-

stituendo in tal modo la precedente normativa della Legge n. 6/2005 che in modo più generico, ma con portata sostanzialmente analoga, sanciva che *"non possono essere comunque alienati i terreni di proprietà collettiva di uso civico ricadenti in aree sottoposte a vincoli paesistici diversi da quello di uso civico"*. Sostenere il contrario significherebbe togliere ogni contenuto alla disposizione transitoria di cui all'art. 13 della Legge n. 6 che si riferisce certamente all'istituto dell'alienazione ed al relativo procedimento, compreso il rinvio alle perizie estimative dei periti regionali, e che non risulta affatto abrogata dalla Legge n. 11/2005. Sembra difficile sostenere, del resto, che il precedente richiamo alle aree sottoposte a vincoli paesistici non comprenda parchi, monumenti naturali, ZPS e SIC, in una continuità della disciplina del divieto di alienazione che risale al co. 4 dell'art. 8 Legge n. 1/86 e all'identico art. 8, co. 11, così come modificato dalla Legge regionale n. 57/96.

La conclusione, secondo l'opinione dello scrivente, non può che essere una lettura del co. 4 dell'art. 1 della Legge n. 11/2005 all'interno della normativa complessiva di cui alla Legge n. 6/2005, e quindi con la previsione di una norma transitoria che non può che coinvolgere anche l'odierna formulazione dei divieti di alienazione. Ciò comporta che, per le domande di alienazione che risultino presentate dopo l'entrata in vigore della Legge n. 6/2005, pubblicata sul BUR n. 4 del 10 febbraio 2005, sussista il divieto di alienazione, mentre per tutte le altre domande che siano state presentate prima dell'entrata in vigore di tale legge e per le quali sia stata redatta la perizia tecnico-estimativa dei periti regionali, il divieto non sussista e l'Ente ben potrà portare a termine il procedimento come disposto dal testo attuale dell'art. 8 della Legge n. 6/2005.

Le conclusioni di cui sopra debbono però essere peraltro meglio specificate relativamente alle domande di alienazione che si riferiscano ad ipotesi di condono edilizio non concedibile ai sensi della Legge regionale 8 gennaio 2004 n. 12, art. 3 che prevede specifiche cause ostative al rilascio della concessione edilizia in sanatoria.

Secondo la Regione Lazio tale conclusione negativa dovrebbe valere in via generale per tutte le domande presentate prima dell'entrata in vigore della Legge regionale n. 6/2005, ivi comprese quelle per le quali era stata iniziata la procedura di condono e redatta la perizia tecnico-estimativa in base alle leggi regionali precedenti, quando sussista l'ipotesi ostativa di cui all'art. 3, co. 1, lett. b) della Legge in esame, prima riportata citando il parere della Regione Lazio: *"qualora ... sia stata presentata, prima dell'entrata in vigore della Legge regionale n. 6/2005, domanda di alienazione di terreni di demanio civico edificati abusivamente rientranti nelle fattispecie dell'art. 3, co. 1, lett. b) della Legge regionale n. 12/2004, se la pratica di condono non si è conclusa e ricade sotto l'ambito operativo della stessa Legge regionale n. 12/2004, deve ritenersi, in omaggio al principio della successione delle leggi nel tempo, che sia esclusa la possibilità di alienare i suddetti terreni. Infatti, primo presupposto previsto dalla Legge regionale n. 1/1986, anche nel testo antecedente alla modifica dettata dalla Legge regionale n. 6/2005, è che per poter procedere all'alienazione dei terreni di proprietà collettiva di uso civico edificati abusivamente è necessario che si tratti di opere suscettibili di sanatoria"* (v. parere della Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi del 17 marzo 2008, pervenuto il 24 marzo 2008 alla Direzione Agricoltura, prot. 44254).

La conclusione non può essere condivisa perché non sussiste alcuna ipotesi scontata di successione delle leggi nel tempo fra i vari provvedimenti di condono, le cui norme notoriamente prevedono tra l'altro grandi differenze non solo nella tipologia degli abusi sanabili, ma anche nel regime delle cause ostative alla sanatoria edilizia. E' sufficiente ricordare che i vincoli che nel vigente art. 3, co. 1 lett. b) cit., nella prima Legge nazionale n. 47/85 rappresentavano solo un'ipotesi di inedificabilità relativa, rimuovibili ai fini del condono con il rilascio dei pareri degli Enti preposti ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 47/85 e quindi sanabili. I vari condoni che si sono succeduti nel tempo si sono raccordati fra di loro solo mediante il richiamo espresso a singole norme ritenute compatibili con la nuova disciplina e la posizione giuridica di chi richiede il condono in via di principio non può che essere presa in esame, se non con riferimento alla normativa cui la domanda si

riferisce. Pertanto le domande di condono presentate subito dopo l'entrata in vigore della Legge n. 47/85 non possono che essere esaminate alla luce di detta normativa.

Tali principi trovano conferma anche nel D.L. 12 luglio 2004 n. 168 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2004 n. 191, che ha attribuito alla legislazione regionale la possibilità di stabilire che le domande presentate fino al 7 luglio 2004 non siano salvaguardate agli effetti amministrativi e civilistici e debbano essere ripresentate in base alle nuove norme regionali, fermo restando che, se la legge regionale non disponga in tal senso, dette domande restano salve a tutti gli effetti. L'art. 10 della Legge regionale n. 12/2004 correttamente si limita a disciplinare la sorte delle sole domande di concessione in sanatoria presentate ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003 e successive modifiche prima della sua entrata in vigore, e non presentate in occasione di precedenti condoni. Anzi la norma detta esclusivamente *"disposizioni ai fini dell'attuazione nell'ambito del territorio regionale della sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 169"* e successive conversioni e modifiche. Pertanto le cause ostantive di cui all'art. 3 della Legge n. 12/2004 riguardano soltanto le domande di condono edilizio presentate dopo il D.L. 30 settembre 2003 n. 169, senza consentire alcuna interpretazione ostantiva per tutte le domande pendenti in base ai precedenti condoni. Ciò in particolare vale per le domande di condono connesse alla prima applicazione dell'art. 8 della Legge regionale n. 1/86 che intervenne subito dopo la Legge n. 47/85 e che rappresentano probabilmente il maggior numero di procedimenti di alienazione pendenti e sicuramente quelli che hanno possibilità di aver visto esaurire la fase della redazione della perizia estimativa.

Conclusivamente il parere degli Uffici regionali può essere ritenuto valido solo in caso di domande disciplinate dalla Legge regionale 8 novembre 2004 n. 12 pubblicata sul BUR, supplemento ordinario n. 5 del 10 novembre 2004 n. 31, poco tempo prima della entrata in vigore della Legge n. 6/2005.

Rispondendo, pertanto, in via riassuntiva e conclusiva al quesito della Deputazione Agraria dell'Università Agraria di Allumiere si precisa quanto segue:

1. il co. 4 dell'art. 8 della Legge regionale n. 1/86, oggi vigente nel testo modificato dall'art. 1 della Legge regionale 18 febbraio 2005 n. 11, per il quale *"non possono comunque essere alienati i terreni di proprietà collettiva di uso civico ricadenti in aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitarie e delle zone a protezione speciale"*, in quanto modifica il co. 4 dell'art. 8 della Legge regionale n. 6/2005, non si applica, ai sensi dell'art. 13 di tale ultima legge alle domande presentate prima della data di entrata in vigore della legge stessa per le quali sia stata redatta la perizia tecnico-estimativa prevista dalla normativa precedente (Legge regionale n. 1/86, Legge regionale n. 57/96 e Legge regionale n. 19/97), norme esclusivamente applicabili, quindi, a tali domande anteriori.

2. Le domande di alienazione presentate prima dell'entrata in vigore della Legge n. 6/2005, per le quali sia stata redatta la perizia tecnico-estimativa e riguardino edifici sanabili in base alle normative anteriori all'ultimo condono, non trovano ostacolo nella normativa prevista dalla Legge regionale 8 novembre 2004 n. 12 art. 3, co. 1 lett. b), contrariamente a quanto ritenuto dalla Regione Lazio, salvo che non concernano abusi edilizi per i quali sia stata presentata domanda di sanatoria nazionale o regionale in base all'ultimo condono di cui all'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella Legge 24 novembre 2003 n. 326 e incorrano quindi nelle cause ostantive di cui all'art. 3 cit..

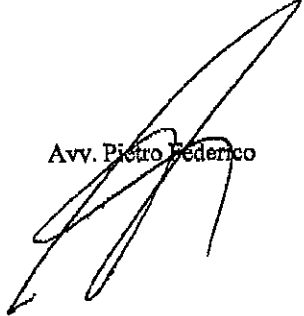
3. Conseguentemente, poiché la competenza in materia di domande di alienazione è attribuita anche alle Università ed alle Associazioni Agrarie, oltre che ai Comuni e a Frazioni dei Comuni per i terreni di rispettiva competenza, ove le considerazioni di cui sopra vengano condivise, spetterà agli Organi dell'Ente agrario stabilire con apposita delibera i criteri accolti per l'emanazione delle

delibere relative alle domande correlate da perizia estimativa alla data di entrata in vigore della Legge, con l'invio, ove ritenuto opportuno all'Ente Regione ed al Comune della relativa delibera.

Allo stato, in presenza di meri pareri giuridici dell'Ente Regione non si ritiene che sussistano i presupposti per un'azione legale non essendo provvedimenti che rappresentino un ostacolo all'esercizio delle funzioni attribuite all'Ente dalle leggi regionali in materia.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, porgo i più cordiali saluti.

Avv. Pietro Federico



UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

PROVINCIA DI ROMA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

n° 18 del 6 LUGLIO 2017 con oggetto:

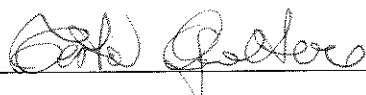
NICOLAI AMEDEO. L.R. 03.01.1986, n° 1. L.R. 13.03.1988, n° 68. L.R. 17.12.1996, n° 57, L.R. 27.01.2005, n° 6. Alienazione terreni.

PARERI DI CUI AL DECRETO LGS. 18.08.2000, N° 267 ART. 49 E ART. 153 COMMA 5°

1. Parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Responsabile del Settore Tecnico

Allumiere, li 05-07-2017



2. Parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Responsabile del Settore Contabile

Allumiere, li 05/07/2017



3. Il Responsabile del Settore Contabile Finanziario attesta l'esistenza della relativa copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui alla deliberazione in oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Il Responsabile del Settore Contabile

Allumiere, li _____

4. Parere favorevole in ordine alla legittimità e alla conformità sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Segretario

Allumiere, li 05/07/2017



Il presente verbale viene letto, approvato e così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Vernace Pietro



IL SEGRETARIO
Dott. Artebani Luigi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questa Università Agraria per 15 giorni

consecutivi a partire dal 10 LUG 2017 prot. n° 0982

Allumiere li 10 LUG 2017

IL SEGRETARIO
Dott. Artebani Luigi

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell'art. 134, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267.

Allumiere li 10 LUG 2017

IL SEGRETARIO

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

10 LUG 2017

Allumiere li

IL SEGRETARIO

